

STATUTO BEA Gestioni S.p.A.

**TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE,
DURATA**

Articolo 1 - Costituzione e denominazione.

1.1 È costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico, denominata “**BEA Gestioni S.p.A.**”

1.2 BEA Gestioni S.p.A. ha natura di Società *in house providing* e, a tali fini, è soggetta alla direzione, al coordinamento ed al controllo analogo dei soggetti pubblici soci, sia in forma diretta che in forma indiretta, che di essa si avvalgano per lo svolgimento di servizi, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto.

1.3 La Società è partecipata, direttamente o indirettamente, unicamente da enti pubblici e non è ammessa la partecipazione alla Società di privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e che non esercitano un’influenza determinante sulla Società.

1.4 L’acquisto della qualità di socio (anche in via indiretta per il tramite di altra società in house) comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo previsti dal presente Statuto e delle altre deliberazioni eventualmente adottate dagli organismi di controllo.

Articolo 2 – Sede.

2.1 La Società ha sede legale in Desio (MB), all’indirizzo risultante dall’iscrizione nel competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

2.2 L’Organo Amministrativo, previa autorizzazione del Comitato per il controllo analogo e sotto l’osservanza delle disposizioni di legge può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, depositi, e recapiti.

Articolo 3 - Oggetto sociale.

3.1 La Società persegue, quale scopo, la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio di competenza degli Enti pubblici soci e assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti i servizi gestiti.

In particolare, la Società svolge:

- la gestione di impianti per lo stoccaggio, il trattamento, il recupero, lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali e di ogni altra categoria di rifiuti prevista dalle norme vigenti;
- il servizio di raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuti comprese le frazioni destinate al riutilizzo e/o commercializzazione;
- la gestione di attività diverse di igiene urbana ed ambientale quali: spurgo pozzi neri, raccolta rifiuti ingombranti e assimilabili, derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, verde pubblico, spazzamento neve;
- la gestione di reti per il trasporto e la distribuzione di energia termica oltre agli impianti per l'alimentazione delle suddette reti, ivi compreso il servizio di teleriscaldamento;
- la produzione, la distribuzione e vendita di energia elettrica prodotta tramite impianti di cogenerazione, turboespansione, da energie rinnovabili e non;
- la commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti.

Sono escluse dall'oggetto sociale le operazioni riservate ai sensi della Legge 2 gennaio 1991 numero 1 inerenti la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, quelle previste dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e tutte le altre comunque vietate dalla presente e futura legislazione.

Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.

La Società potrà realizzare ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione e di studio connessa, ausiliaria, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuna esclusa.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi che siano Enti pubblici o privati.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre Imprese, Società, Consorzi, ed Enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio. In particolare, la Società potrà acquisire e mantenere partecipazioni di altre società pubbliche al fine di integrare con le già menzionate società e con gli enti pubblici che le controllano, forme di collaborazione anche di carattere complesso volte

ad assicurare l'erogazione dei servizi di pubblico interesse sopra indicati secondo il modello del c.d. *in house providing* di tipo frazionato, pluripartecipato, verticale, orizzontale, o in una delle altre tipologie previste dalla legge. Allo stesso modo, la Società potrà cedere le proprie azioni, o le azioni di altre società controllate, ad enti pubblici o società pubbliche al fine di realizzare compiutamente le predette forme di collaborazione secondo il modello del c.d. *in house providing*.

È vietata la partecipazione diretta alla Società di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e che non esercitano un'influenza determinante sulla Società.

La Società potrà entrare anche in Associazioni e Consorzi di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

La Società potrà compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali.

La Società potrà altresì:

- assumere o gestire affidamenti pubblici e privati, nei limiti di legge e della propria competenza funzionale, rimanendo in tal caso in suo onere, per quanto in ragione o qualora occorrendo, l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa pubblicistica di settore.
stipulare contratti, convenzioni ed accordi con le pubbliche amministrazioni, nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti, nonché instaurare, intrattenere e risolvere con soggetti pubblici e privati tutti i rapporti giuridici opportuni, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, nonché ogni altra operazione di qualsivoglia natura che sia ritenuta necessaria o anche solo opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale a giudizio dell'organo amministrativo in carica, ivi compreso il rilascio di garanzie, avalli e fideiussioni a terzi e a favore di terzi.

3.2 La società, svolge la propria attività imprenditoriale operando secondo le modalità del c.d. "*in house providing*", in particolare oltre l'80% del proprio fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3.3 Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, il rispetto della suddetta percentuale dell'80% nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolte per conto degli Enti pubblici soci.

Articolo 4 – Durata.

La Società ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

Articolo 5 - Capitale sociale.

5.1 Il Capitale sociale è determinato in Euro 120.000,00= (centoventimila/00) diviso in 1.000= (mille) azioni del valore nominale di Euro 120,00= (centoventi/00) cadauna, interamente versato e così suddiviso:

- a) numero 800 (ottocento) azioni di categoria A o “Azioni Ordinarie” (le Azioni “A”);
- b) numero 200 (duecento) azioni di categoria B o “Azioni Correlate” (le Azioni “B”).

5.2 Le Azioni A e B sono nel seguito definite collettivamente le Azioni. Esse sono fornite dei diritti di cui al presente Statuto. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

5.3 Le Azioni A o “Azioni Ordinarie” conferiscono i seguenti diritti ed hanno le caratteristiche qui indicate:

- a) sono liberamente trasferibili ad enti pubblici in grado di assicurare il controllo analogo congiunto nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 8;
- b) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che straordinaria;
- c) conferiscono il diritto agli utili secondo quanto specificato nell'art. 25.

5.4 Le Azioni B (o “Azioni Correlate”) sono riservate ad Enti pubblici territoriali e/o loro consorzi o società “*in house*” e conferiscono i seguenti diritti ed hanno le caratteristiche qui indicate:

- a) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che straordinaria;

b) sono incedibili ai terzi e, qualora ne ricorrano le condizioni, cedibili unicamente a BEA S.p.A. e a Servizi Comunali S.p.A. ad un prezzo pari al prezzo di acquisto da BEA stessa, aggiornato in base alla variazione dell'indice nazionale per i beni al consumo dell'intera collettività secondo l'ISTAT (indice NIC o eventuale parametro ISTAT equivalente vigente al momento del riacquisto);

c) sono postergate nelle eventuali perdite della società, nel senso che concorrono alla copertura delle perdite solo dopo i titolari delle azioni ordinarie. In caso, pertanto, di riduzione del capitale sociale sia volontaria che per perdite, sarà prima ridotto il capitale sociale rappresentato dalle azioni ordinarie fino al loro esaurimento e solo successivamente sarà ridotto il capitale sociale rappresentato dalle azioni correlate. Le Azioni Correlate non partecipano alla distribuzione di dividendi né ad alcuna forma di riassegnazione degli utili generati dalla Società, traendo la loro soddisfazione unicamente dal risultato della gestione dei servizi che saranno affidati al loro detentore.

5.5 Per il conseguimento dell'oggetto sociale i soci hanno facoltà, nel rispetto e nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, di effettuare finanziamenti, anche infruttiferi, in favore della società.

5.6 La quota di partecipazione, diretta od indiretta, degli Enti pubblici territoriali (e/o di loro consorzi e/o società in house), in ogni caso, non potrà essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale. È esclusa la cessione di azioni a soggetti privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e che non esercitano un'influenza determinante sulla Società.

5.7 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alle delibere riguardanti l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 6 – Azioni

6.1 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2437 c.c.

6.2 Le Azioni sono nominative. Ai sensi dell'art. 2346 c.c. comma I, le Azioni non sono rappresentate da certificati azionari. La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali spetta in virtù dell'iscrizione nel libro soci.

Articolo 7 – Versamenti.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti, sentito il Comitato per il controllo analogo. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse nella misura legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice civile.

Articolo 8 – Trasferimenti e prelazioni.

8.1 Le Azioni Ordinarie sono trasferibili con le modalità di seguito indicate e con le limitazioni di cui all'art. 5.3.

8.2 Fatti salvi i casi di cui alla successiva lettera *f*), qualora un socio intenda vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti, salvo quanto previsto all'art. 13, dovrà darne comunicazione, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui in appresso, con lettera raccomandata A.R. inviata all'Organo Amministrativo e al Comitato per il controllo analogo, contenente, a pena di inefficacia, le seguenti indicazioni:

- il nome e gli estremi identificativi dell'offerente;
- il numero di azioni per cui è stata formulata la proposta;
- il prezzo o il diverso corrispettivo offerto;
- le modalità di pagamento;
- eventuali garanzie offerte in presenza di una dilazione di pagamento;
- la data prevista per il trasferimento.

L'Organo Amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione dell'offerta a tutti gli altri soci.

Gli altri soci, destinatari delle comunicazioni di cui sopra, ove interessati all'acquisto, dovranno esercitare la prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce, attenendosi ai seguenti termini:

- a) ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire all'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata A.R., la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'offerta di prelazione, ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore ai sensi della successiva lettera c). L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di esecuzione della prelazione, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. della proposta di acquisto pervenuta;
- b) la prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente ed alle condizioni tutte indicate nell'offerta. Qualora nell'offerta non fosse indicato il prezzo, qualunque ne fosse

la ragione (ad esempio: i) corrispettivo offerto diverso dal danaro; ii) trasferimento posto in essere mediante negozi diversi dalla compravendita in numerario), il prezzo e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione saranno determinati dai soci interessati di comune accordo tra loro;

- c) qualora non sia raggiunto alcun accordo in merito al prezzo, i soci provvederanno alla nomina di un arbitratore unico, scelto tra una rosa di tre nominativi di primarie banche d'affari o primari consulenti finanziari proposti come da accordi tra i soci.

L'arbitratore deciderà con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del Codice civile e dell'articolo 1473 del Codice civile. La determinazione del prezzo terrà conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore corrente dei beni materiali ed immateriali dallo stesso posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'avviamento dell'azienda sociale e di ogni altra circostanza cui si fa usualmente riferimento ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

- d) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerte. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno a ciascuno dei soci interessati in proporzione al numero delle azioni possedute, salvo il sorteggio fra di essi per le azioni che non dovesse essere possibile assegnare interamente ad ogni singolo interessato.

Il socio o i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno acquistare anche le azioni e/o i diritti in relazione ai quali uno o più degli altri soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ad essi spettante, al fine di assicurare che il cedente possa sempre trasferire tutte le azioni offerte in prelazione.

- e) Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni e/o i diritti oggetto della proposta, il socio destinatario di quest'ultima sarà libero di trasferire al terzo offerente le azioni e/o i diritti di opzione, alle medesime condizioni e modalità di cui all'offerta, ovvero anche a condizioni e con modalità migliorative rispetto a quelle dell'offerta originaria, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di rinuncia all'esercizio della prelazione da parte di tutti i soci che ne hanno diritto, ovvero entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione stessa di cui alla lettera a).
- f) Non si farà luogo alla prelazione per i trasferimenti e per le vendite, a qualsiasi titolo, in favore di società controllate direttamente o indirettamente dai soci.

Articolo 9 - Obbligazioni e finanziamenti e patrimoni destinati ad uno specifico affare.

9.1 La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, nei limiti e con le modalità dell'articolo 2410 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge.

9.2 L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso verso i soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'Articolo 11, terzo comma del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, se effettuata in ottemperanza alle disposizioni del CICR. Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contratta pattuizione risultante da atto scritto.

9.3 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo previo parere vincolante del Comitato per il controllo analogo.

Articolo 10 – Riscatto.

10.1 Fermo restante quanto previsto nel precedente articolo 5.4 lettera b), si precisa che le sole Azioni B sono riscattabili, ai sensi dell'art. 2437 *sexies* c.c.

10.2 La decisione di riscattare le Azioni B è assunta dall'Organo Amministrativo, previa deliberazione del Collegio Sindacale e sentito il Comitato per il controllo analogo, mediante accertamento, se del caso, dell'avveramento dell'evento rappresentante la causa del riscatto, ed indicazione del numero e delle categorie di azioni riscattate, nonché mediante determinazione del Valore di Riscatto ad un prezzo pari al prezzo di acquisto delle azioni medesime a seguito della procedura ad evidenza pubblica indetta in data 18 dicembre 2020, aggiornato in base alla variazione dell'indice nazionale per i beni al consumo dell'intera collettività secondo l'ISTAT (indice NIC o eventuale parametro ISTAT equivalente vigente al momento del riacquisto);

10.3 Il riscatto potrà avvenire in presenza dei presupposti e nei limiti quantitativi di cui agli art. 2357 ss. del Codice civile, con l'acquisto delle azioni in capo alla società medesima. In difetto dei presupposti di cui agli art. 2357 ss. c.c. ovvero in ogni caso qualora l'Organo Amministrativo lo decida, previa deliberazione del Collegio Sindacale, il riscatto potrà avvenire mediante acquisto delle Azioni riscattate direttamente in capo ad altro soggetto, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, a carico del quale graverà l'obbligo delle prestazioni accessorie qualora ancora da espletare.

TITOLO III - CONTROLLO ANALOGO

Articolo 11 – Esercizio del controllo analogo.

11.1 Il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi viene esercitato congiuntamente da parte dei soci mediante il Comitato per il controllo analogo, di seguito chiamato anche "Comitato", come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), nonché dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

11.2 Il Comitato di Bea Gestioni S.p.A. è composto da cinque membri: un rappresentante di ogni socio di BEA Gestioni, individuato nel legale rappresentante del socio o in un suo delegato e n. 3 rappresentanti degli enti locali soci di BEA S.p.A., scelti dal Comitato di BEA tra i suoi membri, di cui almeno uno rappresentante un Comune che detenga una partecipazione in BEA inferiore al 10%. I componenti del Comitato rappresentano direttamente sia i soci di BEA Gestioni che gli enti locali affidanti i servizi e garantiscono il coordinamento ed il contemperamento degli interessi tra gli enti locali, BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A.

Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto.

11.3 Il funzionamento del Comitato, e la nomina del suo Presidente sono regolati da apposito Regolamento deliberato dal Comitato stesso.

11.4 Il Comitato esercita il controllo analogo congiunto impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza attraverso le peculiari modalità di cui allo statuto e ai patti parasociali. Il controllo analogo congiunto è esercitato mediante le seguenti modalità:

a) *Controllo ex ante.*

Il Comitato definisce gli obiettivi strategici ed esercita in maniera vincolante le funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, attraverso la preventiva approvazione, pena la loro inefficacia, dei seguenti documenti di programmazione annuale:

- Relazione programmatica;
- Bilancio preventivo;
- Piano strategico ed industriale;
- Piano annuale e pluriennale degli investimenti;
- Piano occupazionale;
- Piano delle alienazioni;
- Piano degli acquisti e degli impegni di spesa non già ricompresi nel contratto di servizio.

Il Comitato presenta all'Assemblea una rosa di candidati, scelta a seguito di pubblicazione di un bando, per la nomina:

- dell'organo amministrativo;
- dei membri del Collegio Sindacale;
- dell'organo di revisione legale dei conti;

e può chiedere ai suddetti organi di riferire allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.

In caso di adozione da parte dell'organo amministrativo di atti contrastanti con gli indirizzi espressi in modo vincolante da uno dei documenti che precedono, anche il singolo socio affidante potrà interrogare il Comitato perché richieda all'organo amministrativo di disporre la revoca e la rimozione degli effetti, fatta salva la possibilità di ratificarne l'operato se di interesse della Società. Nel caso in cui l'organo amministrativo non si uniformasse alle richieste del singolo socio affidante, quest'ultimo potrà proporre la decadenza.

b) *Controllo contestuale*. L'organo amministrativo della Società dovrà presentare al Comitato una relazione semestrale sull'andamento della gestione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli atti di programmazione e agli indirizzi preventivamente approvati dal Comitato, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. In tale ultimo caso, il Comitato esprimerà il proprio parere vincolante sulle azioni correttive proposte dall'organo amministrativo per porre rimedio agli scostamenti del bilancio preventivo approvato e agli squilibri finanziari riscontrati e/o potrà impartire indirizzi sulle azioni da intraprendere per tali finalità.

Il Comitato può disporre controlli ispettivi, convocare audizioni con gli amministratori e il direttore generale, acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza, nonché richiedere relazioni sull'andamento dell'attività sociale.

c) *Controllo ex post*.

Il Comitato, in sede di approvazione del rendiconto presentato dall'organo amministrativo della Società, dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Comitato può chiedere agli organi societari di riferire allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.

Il Comitato esprime il proprio parere vincolante sulle modifiche statutarie, non dovute da obblighi normativi, che incidano direttamente sulla gestione dei servizi affidati alla Società.

11.5 Sono riconosciuti a ciascun socio affidante, anche singolarmente, nei limiti delle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi resi a proprio favore e senza pregiudizio per quelli espletati in favore degli altri soci:

i. la facoltà di impartire all'organo amministrativo, nell'ambito dei poteri esercitabili da ciascun socio in seno al Comitato, indirizzi limitatamente all'organizzazione e alla gestione del servizio affidato, che saranno vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora il socio affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi;

ii. la facoltà di opporsi in modo vincolante (c.d. *diritto di veto*) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di Servizio;

iii. il diritto alla istituzione della Commissione Paritetica, parte essenziale del Disciplinare di Servizio, che regoli in modo vincolante per le parti il rapporto conseguente all'affidamento di servizi alla Società.

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere i) e ii) o nel caso di rifiuto da parte della Società all'istituzione della Commissione Paritetica, il socio potrà recedere dal contratto di servizio.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea.

12.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o in diverso luogo purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

12.2 L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 13 - Partecipazione all'Assemblea.

Per avere diritto ad intervenire all'Assemblea, i soci, devono risultare regolarmente iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio.

Articolo 14 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea.

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, l'assemblea delibera sulle materie riservate per legge.

Articolo 15 – Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, dal vicepresidente o dal consigliere di amministrazione più anziano.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale della Assemblea sia redatta da un notaio.

Le deliberazioni della Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da notaio, anche dal segretario.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 – Amministrazione.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. La scelta del sistema di governance, sia esso tradizionale, monistico o dualistico, nonché la scelta tra la figura dell'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è affidata all'Assemblea. L'organo amministrativo è scelto all'interno di una rosa di candidati individuata dal Comitato tramite pubblicazione di un bando.

Articolo 17 - Composizione dell'Organo Amministrativo.

17.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o cinque membri.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri nominati dall'Assemblea e scelti all'interno di una rosa di nomi individuata dal Comitato. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata dalla Assemblea prima di procedere alla nomina dei suoi componenti.

Se non è nominato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti; se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più Consiglieri, la loro sostituzione dovrà essere effettuata in modo da garantire il rispetto della suddetta frazione. La composizione dell'organo amministrativo dovrà rispettare le disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia per le società a controllo pubblico.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente e può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un solo amministratore, che dovrà possedere una comprovata esperienza nel settore operativo specifico della società o in quello amministrativo. La carica di vicepresidente è

attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

17.4 I consiglieri durano in carica un triennio, sono rieleggibili e spetta loro un compenso, il cui ammontare, nei limiti di legge, verrà fissato annualmente dall'Assemblea, previa indicazione del Comitato, e potrà essere differenziato in funzione della carica ricoperta. Ad essi saranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni o nell'interesse della società. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

17.5 Per quanto attiene ai requisiti di professionalità ed onorabilità degli Amministratori e le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità degli stessi, valgono le previsioni degli articoli 2382 e 2390 Codice Civile e le ulteriori disposizioni normative speciali vigenti in materia, in relazione alla tipologia della società, alla natura dell'incarico ed all'oggetto sociale, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica.

17.6 Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, l'organo amministrativo è investito dei poteri di legge per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo, sentito il Comitato, può nominare un direttore generale, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Articolo 18 – Decadenza degli amministratori.

Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato.

L'Assemblea accerta l'avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.

Articolo 19 – Sostituzione degli amministratori.

In caso vengano meno per dimissioni o altra causa uno o più amministratori, il Consiglio può provvedere alla loro surroga provvisoria, sentito il Comitato. Nell'eventualità in cui per dimissioni o

cause diverse venissero a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l'intero Consiglio; gli amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine, nel rispetto delle attribuzioni del comitato. Per la decadenza dei consiglieri nominati nel corso del triennio si applica l'art.2386 del Codice civile. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 20 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dal Collegio Sindacale o dal Comitato per il controllo analogo, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In mancanza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal vicepresidente, se nominato, o da un consigliere delegato, se nominato.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'udienza; nei casi di urgenza può essere effettuata via fax, telex, telegramma, posta elettronica certificata o altri mezzi simili espressamente comunicati da spedirsi a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo almeno un giorno libero prima di quello previsto per la convocazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. In mancanza delle formalità di convocazione suddette il Consiglio di Amministrazione è ritenuto valido in caso di presenza totalitaria dei consiglieri di amministrazione in carica e dei sindaci effettivi; in questo caso non si potrà validamente deliberare qualora un solo membro del consiglio di amministrazione o un solo sindaco effettivo dichiari di non essere sufficientemente informato sull'argomento posto in discussione.

Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e

di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio d'Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il soggetto verbalizzante. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal presidente della riunione e dal segretario.

TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 21 – Rappresentanza della società.

21.1 La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ai Consiglieri Delegati, al direttore generale e ai procuratori speciali nei limiti dei poteri loro conferiti.

21.2 Al Presidente, o a chi ne fa le veci, spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cessazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

21.3 La firma sociale spetta inoltre agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

21.4 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 22 - Consigliere Delegato.

L'organo amministrativo, secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale e previa autorizzazione dell'Assemblea e del Comitato per il controllo analogo, può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, i propri poteri di amministrazione a un solo consigliere, individuando i poteri delegabili e le modalità di esercizio degli stessi. Al Consigliere delegato spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Articolo 23 - Direttore Generale.

23.1 L'organo amministrativo o Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato, può nominare un Direttore Generale determinandone le modalità di sostituzione in caso di assenza o di impedimento o di vacanza del posto. Di norma, il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario dell'Organo Amministrativo.

23.2 Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della società ed in particolare, avvalendosi della struttura della società:

- ✓ adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- ✓ sottopone all'Organo Amministrativo lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;
- ✓ può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo;
- ✓ partecipa, senza voto, alle sedute dell'Organo Amministrativo e ne esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
- ✓ dirige il personale della società; provvede, nel rispetto di legge e regolamenti e contratti applicabili, alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato; adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;
- ✓ provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, ad istruire le condizioni per la partecipazione agli appalti e provvede altresì all'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della società, nei limiti dei poteri conferitigli, qualora per gli stessi non sia richiesto il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

TITOLO VI - VIGILANZA, BILANCIO, UTILI

Articolo 24 - Collegio Sindacale e revisore legale dei conti.

24.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 C.C., nominati sulla base di una rosa di candidati selezionata dal Comitato tramite un bando, e da due Sindaci supplenti, nominati sulla base delle designazioni del Comitato, restano in carica per un triennio, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

24.2 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Tale determinazione, una volta assunta, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci. Per il Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui al Codice civile per ciò che concerne composizione, presidenza, cause di ineleggibilità e di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro.

24.3 La revisione legale dei conti è esercitata con le modalità e i termini previsti dalla legge da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La società di revisione è incaricata dall'Assemblea sulla base di una rosa di candidati selezionata dal Comitato tramite un bando.

24.4 Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, il rispetto della suddetta percentuale dell'80% nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolte per conto degli Enti pubblici soci.

24.5 L'assemblea provvede a fissare gli emolumenti del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, previa indicazione del Comitato.

Articolo 25 - Bilancio, utili e perdite.

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentun (31) dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio a norma di legge.

25.3 Gli utili netti, risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue:

a) in primo luogo, prelevata una somma non inferiore alla ventesima parte di essi per la costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti al capitale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea,

b) in secondo luogo, qualora la riserva sovrapprezzo Azioni A sia stata utilizzata per la copertura di perdite, sarà destinato a tale riserva sovrapprezzo Azioni A un ammontare di utili sino a completa ricostituzione della riserva medesima nell'importo sussistente prima del suo utilizzo a copertura delle perdite;

c) in terzo luogo, distribuzione degli utili secondo quanto previsto per le diverse categorie di azioni.

25.4 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo ed a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'Organo amministrativo stesso.

25.5 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26 – Scioglimento.

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le Azioni Ordinarie.

Articolo 27 - Foro Competente.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società, verrà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria di Monza. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Articolo 28 - Clausola finale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice civile e nelle altre leggi.